



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ISPRA

**Seminario per la presentazione della guida tecnica SME
Roma, 26 ottobre 2011**

**Requisiti di monitoraggio e controllo,
anche alla luce della nuova direttiva sulle
emissioni industriali (IED)**

INQUADRAMENTO GENERALE

Installazioni interessate,
stato di attuazione,
contenuti tecnici caratteristici dell'AIA,
con particolare riferimento ai controlli

Tipo di impianto IPPC	Impianti esistenti ÷ nuovi	AIA rilasciate
Attività energetiche (5%)	248 ÷ 82	194 ÷ 67
Industria metalli (16%)	937 ÷ 45	834 ÷ 30
Prodotti minerali (8%)	472 ÷ 18	421 ÷ 7
Prodotti chimici (7%)	429 ÷ 10	368 ÷ 8
Rifiuti (19%)	983 ÷ 125	787 ÷ 75
Allevamenti (30%)	1725 ÷ 24	1607 ÷ 18
Altre attività (15%)	857 ÷ 17	715 ÷ 14

Distribuzione impianti per competenza


Impianti per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW; raffinerie, acciaierie di prima fusione, grandi impianti chimici, impianti in mare

Competenza	Impianti esistenti	Impianti nuovi
Impianti Statali	132	42
Piemonte *	551	36
Valle D'Aosta	5	0
Lombardia *	1619	28
Veneto *	780	0
Trentino-A. A. *	68	10
Friuli-V. G.	162	8
Liguria *	60	1
Emilia-Romagna *	837	31
Toscana *	298	17
Marche	162	6
Umbria	126	3
Lazio *	139	6
Abruzzo	92	1
Molise	26	0
Campania	177	24
Puglia	75	20
Basilicata	43	4
Calabria	21	0
Sicilia	109	5
Sardegna *	58	5

* Competenze delegate in tutto o in parte alle province

AIA di competenza statale

- La consultazione del pubblico *on line* è possibile sul sito aia.minambiente.it
- 120 provvedimenti di AIA
- In corso 44 procedimenti per rilascio di AIA, 7 di VIA-AIA, 62 per aggiornamenti o rinnovi




AIA di competenza regionale

- In alcuni casi la consultazione del pubblico è garantita anche *on line*
- Circa 5200 impianti già dotati di AIA (in percentuale ~92%)
- Il rispetto della direttiva è provvisoriamente garantito con riesame delle autorizzazioni di settore per il 5% degli impianti
- Circa il 5% dei procedimenti concluso senza rilascio di AIA
- Lo stato di attuazione è molto diverso da regione a regione

Stato di attuazione per regione della disciplina IPPC a ottobre 2011

- AIA rilasciate tutti gli impianti
- AIA rilasciate a più del 80 % degli impianti
- AIA rilasciate a più del 60 % degli impianti
- rilasciate AIA a circa il 50% degli impianti
- Nessuna AIA rilasciata



Percentuali in figura riferite a (AIA rilasciate + vecchie autorizzazioni riesaminate) / totale istanze

Particolarità dell'AIA (D.Lgs. 152/06)

- Restano ferme (non derogabili) le prescrizioni **VIA** (art. 4, c.4, lett. c) , e l'obbligo di rispetto delle norme applicabili in materia di **emissioni** e di **qualità dell'ambiente** (art. 29 sexies, comma 3 e art. 29 septies)
- È garantita l'informazione e la **partecipazione del pubblico** (art. 29quater, commi 3 e 12, e art. 29decies, c. 8)
- Per inquinanti significativi l'AIA fissa **valori limite di emissione (VLE)**, o misure equivalenti (art. 29sexies c. 3 e 4)
- L'AIA considera anche le **condizioni diverse dal normale esercizio** (art. 29sexies comma 7)
- L'AIA contiene i **requisiti di controllo** (art. 29sexies comma 6)
- L'AIA prevede **controlli programmati** (art. 29sexies, comma 6 e art. 29 decies)
- L'autorità competente può disporre il **riesame** dell'AIA (art. 29octies, comma 4)
- L'AIA è **rinnovata periodicamente** ogni 5- 8 anni (art. 29octies)
- Ogni **modifica** che ha effetti sull'ambiente è comunicata per aggiornare l'AIA o, se sostanziale, rilasciare una **nuova AIA** (art. 29 nonies)

Rilevanza dei controlli

Il rilascio dell'AIA è solo l'inizio dell'applicazione dei principi IPPC all'impianto.

Tale applicazione deve essere monitorata con:

- autocontrolli del gestore (almeno quelli specificati nell'AIA)
- controlli programmati ARPA-ISPRA
- altre ispezioni ARPA-ISPRA previste nell'AIA
- ispezioni straordinarie dell'autorità competente
- altre ispezioni della pubblica amministrazione

Il ruolo del sistema delle agenzie

- Esprime un **parere** sul piano di monitoraggio e controllo (art. 29-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 152/06)
- Verifica la **regolarità** degli **autocontrolli**, sia per modalità di esecuzione, sia per rispetto dei VLE (art. 29-*decies*, c. 3, lettera b, del D.Lgs. 152/06)
- Effettua i **controlli a tariffa** previsti nell'AIA (art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. 152/06)
- **Propone** all'autorità competente le misure da adottare in caso verifichi il mancato rispetto dell'AIA (art. 29-*decies*, comma 6 del D.Lgs. 152/06)

Il ruolo dell'autorità competente

- **Adotta**, su proposta della autorità di controllo, **misure** per inosservanza prescrizioni (art. 29-*decies*, c. 9 e 10 del D.Lgs. 152/06)
- Dispone, nei limiti delle disponibilità di bilancio, **ispezioni straordinarie** sugli impianti (art. 29-*decies*, comma 4 del D.Lgs. 152/06)
- Dispone, se necessario, il **riesame** dell'AIA (art. 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. 152/06)
- Garantisce la **pubblicità** degli esiti dei controlli (art. 29-*decies*, commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06)

CONTENUTI DEL SITO aia.minambiente.it

Per il pubblico

- documentazione pubblica dei procedimenti di AIA statale (domanda, integrazioni, carteggio con gestore, osservazioni, rapporti finali d'ispezione e conclusione istruttorie sui rapporti di sicurezza previsti dalla disciplina Seveso)
- provvedimenti di AIA rilasciati
- banca dati delle AIA regionali
- banca dati degli strumenti di governo territoriale
- news, FAQ
- normativa di riferimento,
- esiti dei controlli sulle AIA statali

Per i partecipanti alla conferenza di servizi di AIA statali

- documentazione riservata del gestore
- verbali ed atti intermedi dei lavori istruttori

Requisiti di controllo AIA - Autocontrolli

- Il monitoraggio effettuato in regime di autocontrollo è oggetto di specifiche prescrizioni ed è parte integrante del piano di monitoraggio e controllo (PMC) (art. 29decies c. 2)
 - La mancata comunicazione degli esiti degli autocontrolli è espressamente sanzionata (art. 29quattordecies c. 5)
 - In esito alla comunicazione è prevista una verifica di conformità alle condizioni dell'AIA (art. 29sexies c. 6)
 - Il rispetto delle condizioni dell'AIA è accertato da ISPRA o dalle ARPA (art. 29decies comma 3)
 - L'inosservanza delle prescrizioni AIA determina l'assunzione di misure da parte dell'autorità competente (art. 29decies comma 8)
 - L'inosservanza delle prescrizioni AIA configura inoltre uno specifico reato (art. 29quattordecies, comma 2)
- A norma vigente la rilevanza, ai fini della verifica del rispetto dell'AIA, degli autocontrolli prescritti pare ovvia, poiché un autocontrollo che indica superamenti è indice :**
- o di un superamento,**
 - o di un autocontrollo male effettuato**

Requisiti di controllo AIA – Esercizio non normale

- L'AIA considera anche le **condizioni diverse dal normale esercizio** (art. 29sexies comma 7)
 - Usualmente in tali condizioni non si richiede il rispetto delle medesime prescrizioni fissate con riferimento al funzionamento a regime, in particolare per quanto riguarda i valori limite di emissione (VLE) espressi in **concentrazione** o in **emissioni specifiche** (per unità di prodotto)
 - Resta ferma, peraltro, la necessità di valutare e disciplinare tali condizioni, attesi gli obblighi di considerare le emissioni significative, garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ed evitare fenomeni di inquinamento significativi (art. 6 c.16; art. 29sexies c. 1-3)
- Almeno per gli inquinanti persistenti, pare ovvio che i VLE, espressi in massa per unità di tempo, debbano considerare anche le condizioni diverse dal normale esercizio**

*Novità introdotte in materia IPPC
dalla Direttiva 2010/75/UE sulle
emissioni industriali (IED)*

Campo di applicazione, valenza dei
documenti emanati dalla Commissione
Europea, requisiti per controlli

Principali novità della direttiva IED

Estensione del campo di applicazione IPPC (Allegato I)

1.4. b) Gassificazione o liquefazione di combustibili diversi dal carbone con potenza >20 MW

3.1.c) Produzione di ossido di magnesio in forni con capacità >50 Mg/die

4. Industria chimica che utilizza trasformazioni biologiche

5.3.b) Alcune attività di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità >75 Mg/die

5.5. Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi con capacità >50 Mg

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con capacità >50 Mg

6.1 c) Fabbricazione di pannelli a base di legno, con capacità >600 m³ /die

6.9 Cattura di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico

6.10 Conservazione del legno con prodotti chimici con capacità > 75 m³/die

6.11 Trattamento di acque reflue evacuate da un'installazione IPPC

Principali novità della direttiva IED

Valenza dei livelli di emissione associati alle BAT (1/2)

Articolo 15 (3)- VLE, parametri e misure tecniche equivalenti

In condizioni normali, le emissioni non devono superare i “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili” (BAT-EL) indicati in appositi documenti comunitari (BAT conclusions)

⇒ o si fissano **VLE** ≤ **BAT-EL** nelle condizioni di riferimento dei BAT-EL;

⇒ o si fissano VLE in diverse condizioni, controllando annualmente che le emissioni in condizioni di esercizio normali non superano i BAT-EL

Principali novità della direttiva IED

Valenza dei livelli di emissione associati alle BAT (2/2)

Articolo 15 (4) - VLE, parametri e misure tecniche equivalenti

In casi specifici l'autorità competente può **derogare** dal perseguimento dei BAT-EL

⇒ se nell'AIA è presente uno specifico confronto di costi e benefici ambientali e

⇒ se perseguire i BAT-EL risulta sproporzionato a causa:

- dell'ubicazione geografica,
- delle condizioni ambientali locali,
- delle caratteristiche tecniche dell'istallazione.

L'autorità competente **garantisce** che comunque sono evitati eventi inquinanti di rilievo e che si consegue un elevato grado di tutela ambientale

Principali novità della direttiva IED

Periodicità minima delle ispezioni in impianti IPPC

Articolo 23 (4)- Ispezioni ambientali

Sulla base di piani d'ispezione, l'autorità redige i programmi delle ispezioni ordinarie.

Il periodo tra due visite in loco è basato sulla sistematica valutazione dei rischi ambientali delle installazioni interessate **e non supera:**

- **un anno** per le installazioni con rischi più elevati,
- **tre anni** per le installazioni con rischi meno elevati,
- **sei mesi** se dalla precedente ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Grazie per l'attenzione

per contatti: DVA-IV@minambiente.it